



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale di Morbio Inferiore

(del 17 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 34/2001 del 5 novembre 2001,

d e c r e t a

TITOLO I

NOME DEL COMUNE - STEMMA

- Nome** **Art. 1** Il nome del Comune è Morbio Inferiore.
- Quartieri** **Art. 2** Il Comune comprende i quartieri di Balbio-Mura, Paese, San Giorgio-Fontanella e Santa Lucia-Serfontana. I limiti territoriali dei quartieri sono descritti nell'allegato 1.
- Stemma e sigillo** **Art. 3** ¹Lo stemma del Comune rappresenta a sinistra una torre bianca in campo rosso e a destra una torre rossa in campo bianco. Esso è riprodotto nell'allegato 2 del presente regolamento.
- ²Il sigillo comunale in metallo porta il nome e lo stemma del Comune. Il Municipio può conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati con materiale diverso.
- ³L'utilizzazione e la riproduzione dello stemma per scopi non direttamente legati all'attività del Comune deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio. L'autorizzazione sarà concessa se rientra nell'interesse del Comune.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I

Il Consiglio comunale

- Composizione** **Art. 4** Il consiglio comunale è composto da 30 membri.
- Sessioni ordinarie** **Art. 5** Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 dicembre.

Ufficio presidenziale	<p>Art. 6 ¹L'ufficio presidenziale è composto da un presidente, un vicepresidente e due scrutatori.</p> <p>²In caso di assenza del presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente, in sua assenza dallo scrutatore più anziano per carica, subordinatamente per età.</p>
Luogo	<p>Art. 7 Le sedute si tengono di regola presso la casa comunale, nella sala del Consiglio comunale.</p>
Funzionamento	<p>Art. 8 ¹Le sedute del Consiglio comunale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.</p> <p>²Ogni consigliere può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una terza volta. I relatori delle commissioni permanenti e speciali possono intervenire senza limitazioni.</p> <p>³In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal vicepresidente o da chi ne fa le veci.</p>
Pubblicità, organi d'informazione	<p>Art. 9 ¹Le sedute sono pubbliche.</p> <p>²Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al presidente prima della seduta.</p> <p>³Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente ed ottenere il suo preventivo consenso.</p>
Sistema di voto	<p>Art. 10 ¹Le votazioni si svolgono in conformità con le disposizioni della Legge organica comunale e del relativo regolamento di applicazione, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p> <p>²Le votazioni sulla concessione dell'attinenza comunale e sulle nomine di competenza si svolgono per alzata di mano, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p> <p>³Quando vi fossero più proposte su un medesimo oggetto, il presidente stabilisce l'ordine in cui sottoporle a votazione eventuale.</p> <p>⁴In caso di parità nella votazione eventuale decide il presidente.</p>
Verbale	<p>Art. 11 ¹Il verbale delle singole risoluzioni è letto e approvato seduta stante. La trascrizione integrale delle risoluzioni e del risultato delle votazioni è firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori al termine della seduta e pubblicato a norma di legge.</p> <p>²Il riassunto delle discussioni è verbalizzato a parte, eventualmente con l'ausilio di mezzi di registrazione, ed è approvato nella seduta successiva.</p>
Interrogazioni	<p>Art. 12 ¹Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.</p> <p>²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>³Il Municipio, qualora ravvisasse nell'interrogazione un interesse generale, potrà trasmetterla con la risposta a tutti i consiglieri comunali, ai cittadini e agli organi di informazione.</p>

Iniziativa
legislativa e
referendum
facoltativo dei
comuni

Art. 13 ¹L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale è delegato al Municipio.

²Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione ordinaria o straordinaria convocata nelle forme di legge.

Diritto
suppletorio

Art. 14 ¹Per gli aspetti riguardanti il funzionamento del Consiglio comunale che non sono specificati nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti cantonali.

²In assenza di norme specifiche, le decisioni riguardo alla procedura da adottare competono al presidente.

CAPITOLO II Le commissioni

Commissioni
permanenti

Art. 15 Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) edilizia e opere pubbliche;
- d) piano regolatore e ambiente.

Composizione

Art. 16 Le commissioni permanenti e le commissioni speciali sono composte da 7 membri.

Nomina e
funzionamento

Art. 17¹⁾ ¹Le commissioni permanenti sono nominate nella seduta costitutiva e restano in carica per l'intero quadriennio. Le commissioni speciali possono essere nominate dal Consiglio comunale in ogni tempo e restano in carica fino all'adempimento del loro mandato, ma al massimo fino al termine della legislatura.

²Ogni commissione designa al suo interno un presidente ed un segretario. Tali cariche hanno di regola la durata di un anno.

³Per ogni argomento trattato, la commissione designa al suo interno un relatore che cura la stesura del rapporto. Se il relatore non è designato, tale compito è assunto dal presidente.

⁴Le commissioni sono convocate dalla cancelleria, su richiesta del presidente, con avviso scritto ai membri almeno tre giorni prima della seduta.

⁵Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

⁶Il segretario redige un verbale delle sedute commissionali.

Competenze
a) commissione
della gestione

Art. 18 La commissione della gestione esercita le competenze che le sono attribuite dalla legge organica comunale o, di volta in volta, dal Consiglio comunale.

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 21 dicembre 2009, ratifica 12 febbraio 2010

b) commissione delle petizioni

Art. 19 Alla commissione delle petizioni compete il preavviso per:

- a) le dimissioni di consiglieri comunali o la ricusa di subentranti, nei casi in cui le stesse devono essere approvate dal Consiglio comunale;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione o di modifica di regolamenti, convenzioni, statuti e contratti riguardanti il Comune, i consorzi e gli altri enti di diritto pubblico o privato dei quali il Comune è membro;
- d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) i ricorsi la cui competenza è affidata per legge al Consiglio comunale;
- f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze specifiche di altre commissioni;
- g) in genere tutte le altre proposte attinenti a normative o altri oggetti di natura giuridica.

c) commissione edilizia e opere pubbliche

Art. 20 Alla commissione edilizia e opere pubbliche compete il preavviso dal profilo tecnico dei progetti di opere pubbliche del Comune, dei consorzi e dell'azienda acqua potabile.

d) commissione piano regolatore e ambiente

Art. 21 Alla commissione piano regolatore e ambiente compete il preavviso dal profilo tecnico e urbanistico di oggetti inerenti il piano regolatore, i regolamenti edilizi e le altre normative edificatorie.

CAPITOLO III Il Municipio

Composizione

Art. 22 Il Municipio è composto di 7 membri.

Commissioni municipali

Art. 23 ¹Il Municipio nomina le commissioni e le delegazioni imposte dalla legge. Se la legge non prevede diversamente esse sono composte da 7 membri.

²Il Municipio ha la facoltà di nominare altre commissioni, delle quali decide liberamente il numero dei membri.

Commissioni di quartiere

Art. 24 ¹Il Municipio può nominare all'inizio di ogni periodo amministrativo, entro il mese di luglio, delle commissioni di quartiere che rimangono in carica per l'intero quadriennio.

²Ogni commissione si compone di almeno cinque membri. Di tali commissioni possono far parte anche cittadini stranieri e minorenni. Il presidente della commissione è nominato dal Municipio. La commissione designa al proprio interno un vicepresidente e un segretario.

³Le commissioni di quartiere esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere. Esse saranno consultate dal Municipio o si rivolgeranno allo stesso segnatamente per esprimersi su argomenti di carattere urbanistico, di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali, culturali e sportivi.

⁴Le commissioni sono convocate dal presidente o dal Municipio, tramite la cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri, almeno tre giorni prima della seduta.

Sedute informative	<p>Art. 25 Il Municipio può organizzare sedute informative per presentare e dibattere problemi di interesse generale. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione. Il Municipio può avvalersi del contributo di tecnici o specialisti.</p>
Periti	<p>Art. 26 ¹Il Municipio nomina uno o più periti comunali che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie o di privati.</p> <p>²La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti. Le tariffe sono stabilite dal Municipio a seconda dell'importanza delle prestazioni e delle cognizioni richieste.</p>
Delega amministrativa	<p>Art. 27¹⁾ ¹Il Municipio, tramite ordinanza, può delegare all'amministrazione comunale competenze decisionali per spese di gestione corrente e altre competenze non assegnate in modo esclusivo al Municipio dalla LOC o da leggi speciali.</p> <p>²Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli.</p> <p>³Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cpv. 1 è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.</p>
Archivi di dati	<p>Art. 27a²⁾ ¹Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</p> <p>²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p> <p>³Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>
Gestione degli archivi di dati	<p>Art. 27b²⁾ ¹Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</p> <p>²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.</p>
Programma di legislatura	<p>Art. 28 ¹Dopo l'inizio di un nuovo periodo amministrativo, entro fine anno, il Municipio insieme al piano finanziario presenta al Consiglio comunale un programma di legislatura.</p> <p>²In tale documento sono fissati gli obiettivi che l'Esecutivo si prefigge per la nuova legislatura. Gli obiettivi sono classificati in ordine di priorità.</p>

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 21 dicembre 2009, ratifica 12 febbraio 2010

²⁾ Art. modificato con risoluzione 9 ottobre 2017, ratifica 1 dicembre 2017

³Il programma di legislatura ed il piano finanziario sono coordinati quanto alla materia e alla durata. Essi sono sottoposti contemporaneamente per discussione al Consiglio comunale.

TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA

Incassi e pagamenti

Art. 29 ¹Il Comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.

²Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il Comune e altri enti.

³Il segretario comunale o altri dipendenti designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le tasse di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, con l'obbligo del versamento come all'articolo precedente.

Diritto di firma

Art. 30 Il Municipio designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e regola il diritto e le modalità di firma per le operazioni sui conti.

Spese non preventivate

Art. 31¹⁾ Il Municipio può effettuare spese non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale per un importo massimo complessivo di Fr. 30'000.-- annui.

Delega di competenze

Art. 32¹⁾ ¹Al Municipio sono delegate le seguenti competenze decisionali:

- a) spese di investimento fino ad un importo massimo di Fr. 60'000.--;
- b) progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi, fino ad un importo di preventivo di Fr. 60'000.--;
- c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali, fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 60'000.--;
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un importo di causa di Fr. 60'000.--;
- e) convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a Fr. 30'000.--.

²Le spese complessive annue decise dal Municipio sulla base della presente delega non potranno comunque superare Fr. 400'000.--.

Lavori e forniture

Art. 33 ¹Lavori, forniture e prestazioni di servizio per il Comune sono soggetti alle norme previste dalla legge sulle commesse pubbliche.

²I concorsi sono pubblicati all'albo comunale e sul foglio ufficiale.

Art. 34²⁾ Abrogato

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 21 dicembre 2009, ratifica 12 febbraio 2010

²⁾ Art. abrogato con risoluzione 21 dicembre 2009, ratifica 12 febbraio 2010

TITOLO IV ONORARI E INDENNITÀ

- Onorari** **Art. 35¹⁾** ¹Ai membri del Municipio sono riconosciuti i seguenti onorari:
- a) Sindaco: Fr. 18'000.-- annui
 - b) Vicesindaco: Fr. 13'000.-- annui
 - c) Municipali: Fr. 11'000.-- annui
- ²Tali onorari sono aggiornati annualmente al rincaro analogamente a quanto previsto per i salari dei dipendenti comunali.
- ³Sono inoltre riconosciuti i seguenti importi forfetari quali spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 117 LOC:
- a) Sindaco: Fr. 2'000.-- annui
 - b) Vicesindaco: Fr. 1'500.-- annui
 - c) Municipali: Fr. 1'000.-- annui
- ⁴Ai membri del municipio non sono riconosciute diarie o indennità per sedute. Le indennità di trasferta sono riconosciute unicamente per missioni fuori Cantone.
-
- Indennità per sedute** **Art. 36** ¹Ai membri delle commissioni che non sono alle dipendenze del Comune è riconosciuta una indennità di Fr. 30.-- per ogni seduta alla quale partecipano.
- ²Analogha indennità è pure riconosciuta, laddove non sia prevista un'altra forma di retribuzione, ai delegati comunali presso altri enti.
- ³Se le sedute hanno luogo fuori Comune è pure riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
-
- Diarie e indennità per missioni** **Art. 37** ¹Per lo svolgimento di missioni e funzioni straordinarie autorizzate svolte da persone che non sono alle dipendenze del Comune al di fuori dei normali compiti legati alle rispettive cariche è riconosciuta una indennità di Fr. 30.--/ora.
- ²Le sedute per le quali è corrisposto un gettone di presenza, le missioni retribuite in un'altra forma e la presenza ai seggi elettorali non danno diritto alle indennità previste dal presente articolo.
-
- Regolamento organico** **Art. 38** La pianta e la classificazione dei dipendenti del Comune, gli stipendi e tutti gli altri aspetti riguardanti l'assunzione e il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune sono regolati dal regolamento organico dei dipendenti e dalle relative ordinanze.
-
- Prestazioni a favore dei privati** **Art. 39** Per le prestazioni particolari effettuate dal personale del Comune in favore di privati il Municipio pone a carico degli interessati una indennità calcolata in base al tempo effettivo impiegato ed al costo orario effettivo dei dipendenti che hanno svolto il lavoro.

¹⁾ Art. modificato con risoluzione 2 maggio 2011, ratifica 4 luglio 2011

TITOLO V BENI COMUNALI - TASSE

- Uso speciale** **Art. 40** ¹L'uso speciale dei beni comunali è ammissibile solo se conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- ²L'uso speciale di poca intensità è sottoposto ad autorizzazione municipale per la durata massima di un anno.
- ³Gli usi più intensi o durevoli sono soggetti a concessione nell'ambito della quale il Municipio stabilisce le condizioni, la durata, le condizioni di revoca e le responsabilità.
- ⁴La durata massima della concessione è di 10 anni e può essere revocata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico o per gravi inadempienze da parte del concessionario.
- Tasse e criteri di computo** **Art. 41** ¹Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore del bene occupato, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.
- ²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.
- ³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.
- Ammontare** **Art. 42** ¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
- a) opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende ecc.: fino a Fr. 10.-- per mq all'anno, oppure fino a Fr. 100.-- per mq una volta tanto;
 - b) opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette ecc.: fino a Fr. 100.-- per mq una volta tanto;
 - c) posa di condotte in genere: fino a Fr. 40.-- per ml una volta tanto;
 - d) posa di distributori automatici: fino a Fr. 100.-- all'anno per apparecchio;
 - e) posa di vetrinette, insegne pubblicitarie e simili: fino a Fr. 50.-- all'anno per mq;
 - f) esercizio di commerci durevoli: fino a Fr. 100.-- per mq all'anno;
 - g) esercizio di commerci occasionali: fino a Fr. 25.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
 - h) posteggio dei veicoli:
 - nei posteggi muniti di parchimetro le tasse vengono stabilite dal Municipio, fino ad un massimo di Fr. 2.-- all'ora. Per soste brevi il Municipio può riscuotere una tassa di controllo minima di Fr. -.50 indipendentemente dalla durata.
 - nei posteggi muniti di parchimetro e nei posteggi gratuiti che prevedono una sosta di durata limitata, il Municipio può prevedere in via di ordinanza delle agevolazioni per il posteggio di lunga durata.
Per la concessione di tali agevolazioni le tasse sono stabilite dal Municipio fino ad un massimo di Fr. 100.-- al mese per autorizzazioni annuali e di Fr. 10.-- al giorno per le autorizzazioni provvisorie.
 - Nel rispetto dei massimi previsti il Municipio può prevedere tariffe differenziate a dipendenza dell'ubicazione dei posteggi.
Il Municipio può inoltre prevedere delle fasce orarie gratuite.
 - i) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili: fino a Fr. 20.-- per mq al mese (o frazione di mese);

- j) uso di sale, locali, aule, palestre, campi sportivi, ecc.: fino a Fr. 500.-- all'ora;
- k) posa di contenitori e simili: fino a Fr. 100.-- all'anno per unità;
- l) luna park, circhi, manifestazioni e simili: fino a Fr. 5.-- per mq al giorno;

²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio applicando per analogia la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Riscossione **Art. 43** ¹Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora secondo la prassi applicata in materia di imposte.

³Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni dalla loro esigibilità.

Esenzioni **Art. 44** Il Municipio può esentare da tasse le utilizzazioni a fini ideali o di interesse pubblico, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi minimi per temporalità o dimensione.

TITOLO VI NORME DI POLIZIA

Prestazioni obbligatorie **Art. 45** In caso di catastrofi naturali o di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

Sicurezza generale **Art. 46** ¹Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque evitando disturbo eccessivo a terzi.

²L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

³Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di perdurante inadempienza, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Rumori molesti **Art. 47** ¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica, ed in genere ogni rumore molesto o inutile sulle vie e piazze, come pure sulla proprietà privata all'interno o in prossimità dell'abitato.

²Il Municipio provvede tramite ordinanza all'emanazione di norme atte a limitare i rumori molesti

Quiete notturna **Art. 48** ¹La quiete notturna deve essere rispettata tra le ore 22.00 e le 07.00.

²Il Municipio provvede tramite ordinanza all'emanazione di norme atte a limitare i rumori molesti

Lavori festivi e notturni **Art. 49** Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori ed opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

Manomissioni e danneggiamenti **Art. 50** Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:
a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;
b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Contravvenzioni e multe **Art. 51** Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

TITOLO VII


ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATIVE

Entrata in vigore **Art. 52** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta la ratifica della competente autorità cantonale.

Abrogazione **Art. 53** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 24 marzo 1992.

Per il Consiglio comunale
Il Presidente **Il Segretario**
Ilda Bazzero Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 11 febbraio 2002.



-  **Santa Lucia – Serfontana**
-  **Balbio – Mura**
-  **San Giorgio – Fontanella**
-  **Paese**

